

Bando per la concessione di contributi a sostegno dei gemellaggi degli Enti territoriali locali del Veneto con omologhi esteri - Anno 2026. Legge regionale 12 marzo 2025, n. 3

Art. 1 Finalità

Art. 2 Risorse finanziarie e importo massimo del contributo

Art. 3 Soggetti beneficiari

Art. 4 Requisiti di ammissibilità dei progetti

Art. 5 Attività e spese ammissibili

Art. 6 Spese non ammissibili

Art. 7 Limitazioni e divieti

Art. 8 Termini e modalità di presentazione della domanda

Art. 9 Motivi di esclusione

Art. 10 Istruttoria e valutazione

Art. 11 Formazione della graduatoria

Art. 12 Modalità di erogazione e di rendicontazione

Art. 13 Proroga dei tempi di realizzazione del progetto

Art. 14 Controlli e revoca del contributo

Art. 15 Rinuncia al finanziamento

Art. 16 Informazioni

Art. 17 Responsabile del procedimento, Diritto di accesso agli atti e Informativa sul trattamento dei dati personali (Art. 13, Regolamento 2016/679/UE - GDPR)

Art. 1 Finalità

La Regione del Veneto intende dare attuazione alle disposizioni legislative contenute nella Legge regionale 12 marzo 2025, n. 3 “Interventi a sostegno dei gemellaggi”, art. 2, contribuendo al consolidamento e allo sviluppo delle attività internazionali degli Enti territoriali locali del Veneto che intrattengono rapporti di scambio e collaborazione con enti omologhi in Europa e nel mondo attraverso la sottoscrizione di gemellaggi o patti di amicizia e di collaborazione ai sensi dell’art. 6, comma 7 della Legge 5 giugno 2003, n. 131.

La norma regionale intende incentivare e sostenere gli Enti locali del territorio che promuovono progetti di gemellaggi con enti omologhi esteri, **già in essere o da sottoscrivere**.

L'obiettivo è favorire lo sviluppo di rapporti sociali, culturali ed economici tra comunità locali europee ed extraeuropee. Particolare attenzione sarà data agli obiettivi di ricaduta socio-culturale, di conoscenza reciproca e costruzione di percorsi di pace e dialogo tra i popoli.

Il contributo è destinato a concorrere alle spese sostenute dagli Enti beneficiari per la realizzazione di iniziative finalizzate al rafforzamento delle relazioni internazionali, alla promozione del dialogo tra comunità locali, allo sviluppo di attività culturali e formative e alla diffusione di buone pratiche amministrative e sociali.

Particolare attenzione è riservata ai progetti che promuovono la partecipazione attiva delle comunità locali, il dialogo interculturale e la costruzione di percorsi di pace, la cooperazione tra territori appartenenti all’Unione Europea e la valorizzazione delle reti istituzionali territoriali.

Art. 2 Risorse finanziarie e importo massimo del contributo

Le risorse finanziarie disponibili per il 2026 ammontano a complessivi Euro 100.000,00. Ogni Ente territoriale locale potrà beneficiare di un contributo massimo di Euro 5.000,00 per la realizzazione del progetto di gemellaggio. Il contributo regionale erogabile per ciascun progetto è stabilito fino al limite massimo del 80% del costo del progetto ammesso, fermo restando l’importo massimo di Euro 5.000,00.

Il progetto deve prevedere un piano finanziario con indicazione delle uscite e delle entrate, comprensivo del contributo richiesto e di altri contributi ricevuti per l’iniziativa.

La quota di finanziamento di competenza del soggetto richiedente (pari ad almeno 20% del costo del progetto ammesso) deve essere sostenuta con risorse finanziarie proprie.

Art. 3 Soggetti beneficiari

Nei limiti degli stanziamenti di bilancio, i soggetti che possono beneficiare del contributo regionale sono **Comuni, Province, Città Metropolitana di Venezia, Unioni di Comuni e Unioni Montane del Veneto** che abbiano **già sottoscritto** un gemellaggio, un patto di amicizia o un accordo di collaborazione con un **Ente territoriale estero** oppure **prevedano di sottoscriverlo** entro la conclusione dell'annualità di riferimento.

I rapporti di gemellaggio dovranno essere conformi all'art. 6, comma 7 della Legge 5 giugno 2003, n. 131, nonché alla normativa comunitaria, statale e regionale vigente.

L'iter previsto per la conclusione dei gemellaggi internazionali degli Enti territoriali locali, comprensivo di **Linee guida per la conclusione dei gemellaggi e Modello di gemellaggio standard**, è disponibile sul sito istituzionale del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale (MAECI), alla seguente pagina web "Accordi, Intese, Gemellaggi" https://www.esteri.it/it/diplomazia-economica-e-politica-commerciale/diplomaziaeconomica/autonomie_territoriali/procedure-per-la-conclusione-di/

Ciascun Ente territoriale locale potrà presentare **una sola domanda** di contributo.

Art. 4 Requisiti di ammissibilità dei progetti

Sono ammissibili i progetti presentati da Enti territoriali locali di cui all'art. 3 primo paragrafo, che:

- a) coinvolgano, senza scopo di lucro, almeno un **Ente territoriale** appartenente a **uno Stato estero (europeo o extraeuropeo)**;
- b) siano realizzati entro la fine dell'annualità;
- c) garantiscano il cofinanziamento del progetto per almeno il 20% del costo totale ammesso;
- d) presentino un piano finanziario coerente e sostenibile.

Art. 5 Attività e spese ammissibili

Sono ammissibili al contributo regionale le **spese sostenute dell'Ente richiedente** per la realizzazione del progetto relative a:

- convegni, workshop, seminari conferenze;
- traduzione e interpretariato;
- produzione di materiali informativi e promozionali;
- attività educative e formative rivolte alle comunità locali;
- riunioni di esperti, webinar;
- eventi culturali, festival, esposizioni, manifestazioni artistiche, spettacoli, concerti;
- iniziative di scambio e diffusione di buone pratiche;
- borse di studio per studenti finalizzate alla frequenza di istituzioni scolastiche dell'Ente gemellato
- organizzazione di viaggi culturali nei paesi gemellati e attività di accoglienza dei cittadini provenienti dagli enti partner;
- attività di interscambio tra corali, gruppi folkloristici e musicali, associazioni sportive e scuole
- noleggio di spazi e attrezzature;
- altre spese direttamente connesse all'attuazione del progetto, debitamente documentate.

Le spese ammissibili devono:

- essere sostenute nel periodo di realizzazione nel progetto, compreso tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2026 e precedentemente alla trasmissione della rendicontazione finale;
- essere indicate nel piano finanziario dettagliato del progetto;
- essere necessarie per la realizzazione delle attività progettuali;
- essere identificabili, verificabili e documentabili;
- risultare coerenti con le finalità del progetto;
- rispettare i principi di economicità, efficacia e buona gestione finanziaria.

Sono finanziabili le tipologie di spesa indicate nella tabella sottostante, nel rispetto delle relative quote percentuali. Ferma restando la verifica della congruità delle spese previste, in sede istruttoria, gli interventi che eccedano i parametri di spesa sotto indicati saranno ricondotti d'ufficio alla quota ammissibile di finanziamento.

Voce di spesa	Quota ammissibile	Oggetto e limiti
A: Personale	Fino al 30% del costo totale ammesso	Le spese di personale devono essere dettagliate per inquadramento, giornate/uomo.
B: Trasferte	Fino al 50% del costo totale ammesso	Spese per trasferte e viaggi. Sono ammesse esclusivamente le spese relative al trasporto, vitto e alloggio, indicate separatamente e dettagliate. Sono escluse le spese degli amministratori pubblici
C: Borse di studio	100%	Specificare l'importo della singola borsa di studio, il periodo per il quale viene erogata, la scuola frequentata, il numero dei beneficiari e la tipologia di costi che la borsa intende coprire.
D: Servizi	100%	Spese funzionali alla realizzazione del progetto: pubblicazioni, studi e ricerche, traduzioni, interpreti, costi di conferenze e seminari, noleggio sale, etc.

Art. 6 Spese non ammissibili

Non sono ammissibili le seguenti **tipologie** di spesa:

- spese di viaggio, vitto e alloggio di amministratori pubblici italiani o esteri (es: sindaci, assessori o consiglieri, etc.)
- spese di rappresentanza e omaggi;
- compensi o indennità corrisposti a soggetti che ricoprono cariche pubbliche o sociali;

Restano integralmente a carico dei soggetti proponenti gli oneri connessi ai compiti istituzionali di organizzazione, accoglienza, allestimento delle cerimonie ufficiali e pertanto non sono considerati spese ammissibili.

Art. 7 Limitazioni e divieti

Il contributo assegnato non è cumulabile con contributi riconosciuti su altre linee di finanziamento pubblico per la copertura delle spese relative alle medesime attività.

Pertanto alla presentazione della domanda di contributo i soggetti proponenti dovranno specificare se, per attività strettamente connesse al progetto presentato, sono stati richiesti e/o concessi altri contributi pubblici e in quale misura.

Art. 8 Termini e modalità di presentazione della domanda

Le domande di contributo devono essere presentate **entro il 7 settembre 2026** e indirizzate a: Regione del Veneto, Direzione Relazioni Internazionali, Fondamenta Santa Lucia, Cannaregio 23 - 30121 Venezia, e **presentate obbligatoriamente all'indirizzo di posta elettronica certificata (PEC): relazioninternazionali@pec.regione.veneto.it**

Le modalità previste per la posta certificata sono indicate sul sito istituzionale della Regione del Veneto al link: <https://www.regione.veneto.it/web/affari-general/pec-regione-veneto>.

Al fine dell'identificazione del Bando di riferimento, nell'oggetto della PEC deve essere indicata la dicitura: "Bando Gemellaggi 2026" seguita dal nome dell'Ente richiedente.

Le domande devono essere sottoscritte dal legale rappresentante dell'Ente, con firma digitale oppure con firma autografa, in questo caso accompagnata da copia del documento d'identità del firmatario e successivamente convertita in formato PDF.

Le domande vanno compilate utilizzando l'apposita modulistica disponibile sul sito della Regione del Veneto, BANDI-AVVISI-CONCORSI al link <https://bandi.regione.veneto.it/Public/Elenco?Tipo=1> oppure alla sezione <https://www.regione.veneto.it/web/relazioni-internazionali/rapporti-internazionali>. Ciascun modulo dovrà essere obbligatoriamente compilato in ogni sua parte a computer.

La domanda di contributo deve essere **obbligatoriamente** composta di:

- MODULO DOMANDA completo di scheda descrittiva del progetto (**Allegato B**);
- PIANO FINANZIARIO DETTAGLIATO e completo di dichiarazione relativa ad eventuali altri contributi ricevuti per il progetto (**Allegato C**);
- COPIA DELL'ATTO DI GEMELLAGGIO sottoscritto dalle parti, per i gemellaggi esistenti;
- DOCUMENTI per i gemellaggi ancora da stipulare:
 - copia di deliberazione degli organi competenti con bozza dell'atto di gemellaggio;
 - e/o copia della corrispondenza con il Dipartimento per gli Affari regionali e le Autonomie (DARA) e il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale (MAECI);
- copia del documento d'identità del legale rappresentante in caso di firma autografa.

Art. 9 Motivi di esclusione

La domanda di partecipazione sarà esclusa qualora ricorra una delle seguenti condizioni:

- a) presentata da soggetti diversi da quelli indicati all'art. 3 del presente Bando;
- b) priva di uno dei requisiti di ammissibilità di cui all'art. 4;
- c) presentata oltre il termine e/o senza il rispetto delle modalità di cui all'art. 8;
- d) domanda incompleta della documentazione richiesta all'art. 8;
- e) priva di valida sottoscrizione da parte del legale rappresentante.

Art. 10 Istruttoria e valutazione

La Direzione Relazioni internazionali verificherà l'ammissibilità delle domande, accertandone completezza e regolarità formale, nonché la presenza dei requisiti di cui agli articoli 3 e 4 del presente Bando. Una commissione nominata dal Direttore della Direzione Relazioni internazionali valuterà i progetti ammissibili sulla base dei criteri e indicatori evidenziati nella seguente tabella

	Criteri	Punteggio massimo
1	Qualità progettuale: completezza e chiarezza della descrizione del progetto (obiettivi, attività, tempistiche, risultati attesi, adeguatezza piano finanziario).	10
2	Partecipazione e impatto locale: numero di eventi organizzati sul territorio; numero e varietà dei partecipanti (es. giovani, adulti, scuole, associazioni, imprese); visibilità e comunicazione.	20
3	Valore socio-culturale: scambi culturali, linguistici, artistici o educativi; progetti di solidarietà; iniziative che rafforzino la pace e il dialogo tra i popoli.	20
4	Carattere multilaterale del gemellaggio: gemellaggio tra 3 Enti territoriali locali o più.	5
5	Qualità della rete: numero e tipologia dei partner coinvolti, presenza di un Comitato di Gemellaggio, complementarità tra i soggetti coinvolti.	10
6	Innovazione e originalità progettuale: creatività dell'idea e approccio innovativo nella progettazione o nella realizzazione.	10
7	Premialità: gemellaggio con Enti territoriali locali di Paesi dell'Unione Europea.	5
	Punteggi totali	80

Sono ammessi al contributo regionale i progetti che ottengono un punteggio di almeno 25 punti.

Art. 11 Formazione della graduatoria

La valutazione dei progetti risultati ammissibili è finalizzata alla redazione di apposita graduatoria che sarà approvata con decreto del Direttore della Direzione Relazioni Internazionali entro 30 giorni dalla scadenza dei termini di presentazione delle domande.

Nella formazione della graduatoria è riconosciuta priorità agli Enti territoriali locali che non sono risultati beneficiari del contributo a sostegno dei gemellaggi nel precedente bando 2025. In subordine sono collocati, secondo il punteggio ottenuto, i progetti presentati dagli Enti già beneficiari del contributo nel 2025.

Ai sensi della Legge regionale 27 aprile 2012, n. 18, a parità di punteggio, costituisce titolo preferenziale la presentazione del progetto da parte di Unioni di Comuni o Unioni Montane.

A parità di punteggio ottenuto in base ai criteri summenzionati, la precedenza in graduatoria sarà accordata in base a data e ora della ricezione della domanda trasmessa all'indirizzo PEC relazioninternazionali@pec.regione.veneto.it.

I soggetti ammessi in graduatoria otterranno il contributo regionale sino ad esaurimento delle risorse disponibili.

Art. 12 Modalità di erogazione e di rendicontazione

L'assegnazione del contributo pubblico avverrà contestualmente alla pubblicazione della graduatoria.

Ciascun contributo sarà liquidato a saldo in un'unica soluzione previa presentazione **entro e non oltre il 28 febbraio 2027**, della documentazione sotto elencata:

- a) **relazione finale** sull'attività svolta, corredata da eventuale documentazione video-fotografica disponibile del progetto (su supporto informatico);
- b) **rendiconto finanziario con prospetto riepilogativo delle spese sostenute** dall'Ente beneficiario per l'iniziativa.
Nel caso in cui la somma rendicontata e considerata ammissibile sia inferiore a quella approvata il contributo sarà proporzionalmente ridotto.
- c) **dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà** resa ai sensi del DPR 445/2000 comprensiva di dichiarazione di conformità dell'iniziativa finale a quella presentata e ammessa a contributo e di attestazione del luogo nel quale gli originali dei documenti di spesa sono depositati.

Art. 13 Proroga dei tempi di realizzazione del progetto

È possibile richiedere una proroga motivata del termine di conclusione del progetto della durata massima di sei mesi, che verrà concessa con Decreto del Direttore della Direzione Relazioni Internazionali.

Tale proroga dovrà essere obbligatoriamente richiesta **entro il 31 dicembre 2026**.

Art. 14 Controlli e revoca del contributo

La Regione del Veneto si riserva di effettuare controlli sulla veridicità delle dichiarazioni e sulla corretta attuazione del progetto. Il contributo potrà essere revocato in caso di:

- mancata realizzazione delle attività previste;
- utilizzo improprio dei fondi assegnati;
- omessa rendicontazione delle spese.

Art. 15 Rinuncia al finanziamento

Nel caso di impossibilità oggettiva a proseguire nella realizzazione del progetto finanziato, il soggetto proponente potrà inviare comunicazione motivata di rinuncia al contributo pubblico regionale assegnato all'indirizzo PEC relazioninternazionali@pec.regione.veneto.it

Art. 16 Informazioni

Informazioni sui contenuti del presente Bando potranno essere richieste alla Direzione Relazioni Internazionali via e-mail a relazioninternazionali@regione.veneto.it o via telefono ai numeri 041/279 4378 - 4354 - 4329.

Art. 17 Responsabile del procedimento, Diritto di accesso agli atti e Informativa sul trattamento dei dati personali (Art. 13, Regolamento 2016/679/UE - GDPR)

Il responsabile del procedimento è il Direttore della Direzione Relazioni Internazionali, struttura regionale presso la quale è possibile prendere visione degli atti.

Titolare del potere sostitutivo, individuato con DGR n. 231/2020, è il Segretario Generale della Programmazione.

In base al Regolamento 2016/679/UE (*General Data Protection Regulation* – GDPR) “*ogni persona ha diritto alla protezione dei dati di carattere personale che la riguardano*”. I trattamenti di dati personali sono improntati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza, tutelando la riservatezza dell’interessato e i suoi diritti.

Il Titolare del trattamento è la Regione del Veneto/Giunta Regionale, con sede a Palazzo Balbi - Dorsoduro 3901, 30123 – Venezia.

Il Delegato al trattamento dei dati personali è, ai sensi della DGR n. 596 del 08.05.2018 pubblicata sul BUR n. 44 del 11.05.2018, il Direttore della Direzione Relazioni Internazionali, email relazioninternazionali@regione.veneto.it; PEC relazioninternazionali@pec.regione.veneto.it.

Il Responsabile della Protezione dei dati/*Data Protection Officer* al quale rivolgersi per le questioni relative ai trattamenti di dati ha sede a Palazzo Sceriman, Cannaregio, 168, 30121 – Venezia, con indirizzo email dpo@regione.veneto.it.

La finalità del trattamento cui sono destinati i dati personali è la concessione di contributi regionali previsti dalla Legge regionale 12 marzo 2025, n. 3 “Interventi a sostegno dei gemellaggi” e la base giuridica del trattamento (ai sensi degli articoli 6 e/o 9 del Regolamento 2016/679/UE) è lo svolgimento dell’attività pubblicistica di cui è investito il titolare del trattamento in base alla presetta legge regionale.

I dati raccolti potranno essere trattati anche in forma automatizzata e a fini di archiviazione (protocollo e conservazione documentale) nonché, in forma aggregata, a fini statistici.

I dati delle persone fisiche, trattati da persone autorizzate, non saranno comunicati ad altri soggetti né diffusi se non nei casi espressamente previsti da legge o regolamento.

Il periodo di conservazione, ai sensi dell’articolo 5, par. 1, lett. e) del Regolamento 2016/679/UE, è determinato dalle regole interne proprie all’Amministrazione regionale e da leggi e regolamenti regionali e nazionali in materia; i dati saranno conservati in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa.

All’interessato competono i diritti previsti dal Regolamento 2016/679/UE e, in particolare, è possibile chiedere al Direttore della Direzione Relazioni Internazionali, l’accesso ai propri dati personali, la rettifica, l’integrazione o, ricorrendone gli estremi, la cancellazione o la limitazione del trattamento, ovvero opporsi al loro trattamento (artt. 15 e ss. del Regolamento 2016/679/UE).

L’interessato ha diritto di proporre reclamo, ai sensi dell’articolo 77 del Regolamento 2016/679/UE, al Garante per la protezione dei dati personali con sede in Piazza Venezia n. 11, 00187 – ROMA, ovvero ad altra autorità europea di controllo competente.

L’interessato dovrà fornire i dati personali necessari per l’espletamento dell’istruttoria ai fini dell’adozione dell’eventuale provvedimento finale del procedimento amministrativo, pena l’impossibilità di accedere ai contributi economici e concludere le procedure relative alle finalità sopra citate (L. 241/1990 e ss.mm.ii.).